

STATUTO
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE TOSCANA
SEZIONE DI FIRENZE ODV

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione avente la seguente denominazione «**ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE – TOSCANA – SEZIONE DI FIRENZE ODV**», in sigla «*A.L.I.Ce.– TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ODV*», con sede in Firenze (FI), svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni).

La sede potrà essere cambiata all'interno dello stesso comune su delibera del Consiglio Direttivo e ciò non comporterà alcuna modifica statutaria.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI

L'associazione si richiama al dovere di solidarietà che la carta costituzionale definisce inderogabile, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

L'associazione ha indole di organizzazione di volontariato, è costituita esclusivamente per fini di solidarietà e, quindi, non ha scopo di lucro.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Codificato alla lettera B dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017 - interventi e prestazioni sanitarie;
- Codificato alla lettera C dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

1. tutela e difesa dei diritti delle persone colpite da ictus cerebrale e dei loro familiari;
2. sostegno a tutte le iniziative rivolte a promuovere il recupero funzionale conseguente alla malattia al fine di ridurne la disabilità fisica, psichica e comunicativa, anche attraverso il ricorso e la retribuzione di professionisti o strutture sanitarie accreditate competenti, mirate anche a singoli pazienti con particolari difficoltà economiche;
3. informazione e sensibilizzazione delle persone a rischio e della popolazione generale al fine di migliorare la conoscenza, la consapevolezza dell'ictus cerebrale quale malattia evitabile e prevenibile, e l'assistenza alle persone colpite da ictus cerebrale;

4. collaborazione con tutte le figure professionali interessate, le istituzioni e gli addetti alla programmazione sanitaria;
5. raccolta fondi per finanziare singole iniziative comprese nelle finalità dell'Organizzazione o in generale l'attività stessa dell'Organizzazione; può essere prevista in questo contesto la realizzazione di strutture semiresidenziali finalizzate al recupero funzionale o alla prevenzione della malattia da realizzare in primis sul territorio regionale;
6. prevenzione dell'ictus cerebrale tramite campagne di screening;
7. formazione e aggiornamento degli operatori sanitari addetti all'assistenza e alla cura e diagnosi dell'ictus mediante l'Organizzazione di convegni e congressi scientifici sulle novità terapeutiche e diagnostiche della malattia;
8. ricerca sulle cause e sulle cure dell'ictus cerebrale;
9. pubblicazione a stampa di una rivista o di un giornale dell'Organizzazione o di opuscoli informativi contenenti notizie sulla prevenzione e cura della malattia. In questo contesto è prevista anche la realizzazione di un sito internet specifico;
10. formazione di gruppi di mutuo-auto-aiuto costituiti da pazienti e familiari con la supervisione di professionisti;
11. collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato regionali, nazionali ed internazionali aventi scopi simili;
12. funzione di coordinamento e di indirizzo di eventuali altre Organizzazioni simili presenti sul territorio nazionale.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ARTICOLO 3 – ADESIONE AD ASSOCIAZIONE DI II° LIVELLO

L'associazione «A.L.I.Ce. – TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ODV», aderisce all'associazione regionale «ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE – TOSCANA».

L'associazione «A.L.I.Ce. – TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ODV» è libera ed autonoma nella sua attività, purché questa non entri in contrasto con le norme nazionali, regionali e con quelle statutarie e regolamentari proprie dell'Associazione regionale di II° livello e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale.

I rapporti con tale associazione sono regolati nel successivo articolo 17.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato e prevede il diritto di recesso.

TITOLO II – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE – ATTIVITA' E FINALITA'

ARTICOLO 5 – SCOPO

L'associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, allo scopo di:

- promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, e con tutti i mezzi di divulgazione idonei, un collegamento tra operatori tecnici interessati e pazienti o familiari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale;
- favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale;
- stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;
- privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;
- aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano adottato integralmente il presente articolo nel loro statuto;
- fondare una rivista per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie cerebrovascolari.

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'ente.

Il patrimonio dell'associazione «A.L.I.Ce. – TOSCANA SEZIONE DI FIRENZE ODV» è autonomo da quello delle associazioni regionale e nazionale ed è costituito:

- da beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- da titoli mobiliari pubblici e privati;
- da altri beni provenienti da lasciti, legali e donazioni, purché accettati.

La sezione redige ed aggiorna gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà o ricevuti in uso, per questi ultimi, se concessi da "ALICE TOSCANA" o da "ALICE ITALIA" ne trasmette copia alle medesime entro il mese di aprile di ciascun anno.

L'associazione persegue gli scopi statutari con:

- a. le rendite di beni mobili ed immobili;
- b. i contributi degli associati;
- c. i contributi di privati e/o di enti pubblici;
- d. le donazioni e i lasciti testamentari;
- e. i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- g. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- h. proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

TITOLO III –GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 7 – GLI ASSOCIATI, OBBLIGHI E DIRITTI, PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PARI TRATTAMENTO, CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

L'adesione all'associazione è libera.

Possono aderire ed essere ammessi all'associazione pazienti affetti da malattie cerebrovascolari o i loro familiari, medici ed operatori sociosanitari interessati ad affrontare insieme le problematiche specifiche riguardanti la prevenzione e la terapia delle patologie secondarie a danno cerebrovascolare e tutte le persone che, condividendo le finalità dell'associazione, si rendono disponibili ad offrire una collaborazione gratuita.

Costituisce condizione per l'ammissione essere residenti o domiciliati nella provincia di Firenze o in altre provincie della Toscana ove non sia stata ancora costituita la sezione locale.

La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto.

La cognizione di ogni questione attinente l'ammissione, la decadenza, l'esclusione dell'associato è devoluta al consiglio direttivo.

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'ente;
- b) soci ordinari: sono i soci successivamente ammessi;
- c) soci sostenitori: la qualifica, conferita dal consiglio direttivo, consegue ad un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno finanziario all'associazione;
- d) soci benemeriti o onorari: sono soci che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'ente.

Quest'ultima qualifica viene attribuita dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ordinamento dell'associazione è ispirato al principio di eguaglianza: le distinzioni succitate hanno valenza meramente etica e gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e doveri.

Tutti hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali. Tutti gli associati possono prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi tramite richiesta scritta al Presidente;

Gli associati hanno altresì diritto di partecipare in modo effettivo alla vita e alle iniziative dell'associazione. L'associato ha diritto di accesso agli atti dell'associazione, fatta eccezione per i dati personali. È dato all'associato di liberamente recedere dal rapporto associativo.

Gli associati sono tenuti a pagare l'annuale quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, o in difetto il 28 febbraio di ogni anno; il mancato pagamento della quota annuale fa venir meno lo status di associato.

I rapporti interni fra gli associati e verso l'esterno nei confronti dei terzi sono retti dal principio di correttezza e buona fede.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza delle delibere legittimamente prese dagli organi sociali.

Agli associati viene richiesta fedeltà e coerenza avuto riguardo alla componente deontologica dell'associazione.

La prestazione dell'associato è personale, spontanea, libera, gratuita e del tutto disinteressata.

L'associato non può essere remunerato neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del suo servizio. È consentito soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività volontaria.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 8 – LIBERA ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- l'eventuale organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- gli eventuali comitati scientifici;

La struttura dell'associazione è democratica. Le cariche sono liberamente elettive e gratuite.

È riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. Tutte le cariche durano tre anni.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA – PRINCIPIO DI SOVRANITA' – PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Ciascun associato ha un voto.

L'assemblea è formata da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, che come tali risultano iscritti al tempo della convocazione.

L'assemblea è convocata, con deliberazione del consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea sarà altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità ovvero quando lo richieda almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso ad ogni singolo associato da inoltrarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Dell'avviso è data altresì pubblicità mediante affissione nella sede sociale. L'avviso deve contenere luogo, data ed ora dell'adunanza nonché l'indice analitico degli oggetti di trattazione. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per modificare lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Ogni associato dispone di un voto soltanto.

È dato il voto per rappresentanza e ciascun intervenuto non può essere latore di più di tre deleghe, rese per iscritto e da conservarsi agli atti dell'associazione.

Per l'elezione alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti, viene eletto il candidato più anziano per iscrizione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. l'approvazione e la valutazione della programmazione annuale, ivi compresa la definizione delle linee e dei settori prioritari d'intervento e dagli indirizzi politici generali dell'associazione;
- b. la nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo,
- c. la nomina e revoca dell'organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge;
- d. la nomina e revoca del Comitato Scientifico;
- e. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- g. la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. l'approvazione del rendiconto dell'esercizio e il bilancio preventivo, predisposti dal consiglio direttivo di cui all'14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriali;
- i. l'adozione di regolamenti;
- j. l'approvazione di modifiche statutarie su proposta del consiglio;
- k. l'eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni;
- l. la nomina, su proposta del consiglio direttivo dei Soci Onorari e del Presidente onorario;
- m. la delibera, su proposta del consiglio direttivo, di espulsione dei soci;
- n. di fissare la quota associativa annuale;
- o. la ratifica degli atti emanati dal consiglio direttivo su questioni non previste dallo statuto;
- p. di deliberare su ogni proposta ad essa trasmessa dall'associazione regionale;
- q. di deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo.

Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal segretario sotto la direzione del presidente.

ARTICOLO 10 – AMMINISTRAZIONE – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata e gestita dal consiglio direttivo che è composto da un numero dispari superiore e diverso da 1 e variabile fino ad un massimo di quindici, incluso il presidente, di membri eletti dall'assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La determinazione del numero spetta ogni volta all'assemblea; l'amministrazione dell'ente è ispirata ai principi di trasparenza e del buon andamento; il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Spetta al presidente di convocare il consiglio; il presidente è tenuto a riunirlo senza ritardo quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione del consiglio avviene mediante avviso da inoltrarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'adunanza; nei casi di urgenza può essere disposta con mezzi telematici tre giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al

- raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- _____;
- _____;

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il mandato di consigliere è gratuito.

Nel caso di vacanza o cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, a chi viene meno subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale o, in mancanza, verrà convocata una assemblea per elezioni suppletive. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori; è solo obbligatorio indicare nello Statuto a chi spetta la rappresentanza legale).

ARTICOLO 11 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell'associazione. Il presidente rappresenta l'unità e l'identità dell'associazione.

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e può delegare alcune funzioni. Il presidente presenta all'assemblea una relazione annuale sullo stato dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente, al quale spetta in tal caso il potere di rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. L'intervento del vicepresidente, per i terzi, costituisce di per sé solo prova dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 12 – TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14 – I COMITATI SCIENTIFICI

I comitati scientifici svolgono funzioni consultive nella loro specifica competenza, affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e manifestazioni del loro settore.

I componenti sono nominati dal consiglio direttivo con mandato triennale rinnovabile.

Ogni comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore/presidente ed un segretario in occasione della sua prima riunione convocata dal presidente del consiglio direttivo.

Ogni comitato scientifico potrà, a sua discrezione, nominare commissioni a carattere temporaneo cui affidare compiti specifici.

Ogni comitato scientifico potrà disciplinare le sue funzioni e attività con un regolamento da sottoporre all'approvazione del comitato direttivo.

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE – OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, predisposto a cura del consiglio direttivo, deve essere approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio; in caso di particolari ragioni entro 6 (sei) mesi. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione. Il documento deve essere depositato presso la segreteria dell'ente almeno 15 (quindici) giorni prima della data della seduta stabilita per la sua approvazione; ciascun associato ha diritto di averne visione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque

denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 17 – LIBRI SOCIALI

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
-
- Il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;

ARTICOLO 18 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 19 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALICE TOSCANA

Il rapporto tra l'associazione regionale e la sezione locale è regolato da specifiche clausole aventi l'obiettivo di mantenere una unità di intenti e di comportamenti. La sezione oltre ad assolvere ai compiti statutari, è il primo momento di aggregazione ed organizzazione dei soci.

La sezione locale organizza autonomamente le iniziative nel proprio territorio: tali iniziative non dovranno comunque interferire con altre attività indette da ALICE Toscana su scala regionale.

L'elezione degli organi sociali e delle nomine dovrà essere data comunicazione a Alice Toscana entro quindici giorni.

Il presidente dell'associazione locale:

- la rappresenta nei rapporti con Alice Toscana e, nell'assemblea di questa, ha diritto di elettorato attivo e passivo;
- tiene i rapporti con Alice Toscana per quegli eventi che nel rispetto delle linee guida e di indirizzo comportino l'interessamento degli organi suddetti.

Alice Toscana, su richiesta motivata da parte del consiglio direttivo, può convocare un'assemblea straordinaria o un consiglio direttivo della sezione autonoma.

Copia delle deliberazioni attinenti interessi comuni o di indirizzo con Alice Toscana, dovranno essere inoltrate a Alice Toscana entro quindici giorni dalla loro approvazione.

Il bilancio dell'anno precedente deve pervenire al consiglio direttivo di Alice Toscana 8 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterlo. Entro 15 giorni dall'approvazione i bilanci o rendiconti devono essere inviati a Alice Toscana.

La sezione locale redige ed aggiorna gli inventari dei beni immobili e mobili di proprietà o ricevuti in uso, per questi ultimi, se concessi da Alice Toscana, ne trasmette copia alla medesima, entro il mese di aprile di ciascun anno.

Le modifiche statutarie devono essere sottoposte al consiglio direttivo di Alice Toscana per l'assenso, mancando il quale, le proposte sono respinte. La sezione locale può proporre all'assemblea, modifiche statutarie solo dopo aver ottenuto il parere favorevole di Alice Toscana.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti e previa la congiunta autorizzazione di Alice Toscana, gli articoli che definiscono l'irrinunciabile fisionomia dell'associazione e le sue finalità.

ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO – DEVOLUZIONE DEI BENI

L'associazione potrà essere sciolta per delibera assembleare se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento o rimanga un numero di associati tale da non poter svolgere la propria attività.

Per la delibera di scioglimento occorre la preventiva autorizzazione di Alice Toscana ODV.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione ad Alice Toscana, che interverrà all'assemblea straordinaria con un delegato per esprimere il proprio parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà. In presenza di situazione debitoria della sezione che viene sciolta, risponderanno di tale situazione i responsabili della sezione locale stessa.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.